numero

Bellinzona

2876 sb 1 28 giugno 2016

Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Egregio signor Ueli Maurer Direttore del Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 3003 Berna

Invio per posta elettronica: vernehmlassungen@sif.admin.ch

Procedura di consultazione in merito all'Avamprogetto della legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP), sull'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese e sul relativo rapporto esplicativo

Egregio signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandoLa per averci interpellato, con la presente Le rendiamo note le nostre osservazioni.

Condividiamo le osservazioni espresse dalla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori delle finanze (FDK) nella loro presa di posizione dello scorso 13 maggio 2016.

In aggiunta a quanto espresso dalla FDK nella citata missiva, teniamo a precisare quanto segue:

- Ad art. 12 e art. 29 Non è chiara a nostro avviso la combinazione tra questi due articoli. Dovrebbe essere meglio specificato che:
 - prima dell'entrata in vigore della legge qualsiasi trasmissione della rendicontazione Paese per Paese della società madre verso società affiliate estere sarebbe punibile penalmente (art. 271 CP);



- con l'entrata in vigore della legge e dell'Accordo, l'AFC può inviare all'estero, in Paesi dove è in vigore l'Accordo con la Svizzera, solo le rendicontazioni Paese per Paese dei periodi fiscali precedenti all'entrata in vigore, che le società madri svizzere le hanno inviato su base volontaria (art. 29). In questo caso le informazioni e i dati contenuti in queste rendicontazioni sarebbero comunque protetti dalla base convenzionale.
- se all'entrata in vigore della Legge non è in vigore alcun Accordo con un determinato Paese, la società madre svizzera è comunque autorizzata (in virtù dell'art. 12 della Legge e in deroga all'art. 271 CP) ad inviare alla propria affiliata estera la rendicontazione Paese per Paese, affinché questa lo trasmetta alla propria amministrazione fiscale. In questo caso però la consegna della rendicontazione Paese per Paese all'affiliata e di riflesso all'amministrazione fiscale estera avverrebbe al di fuori dell'ambito convenzionale e pertanto senza la relativa protezione dei dati.
- Ci sembra doveroso rimarcare che il progetto di Legge contiene comunque un effetto retroattivo, in quanto, nel caso in cui la Legge e l'Accordo entrassero in vigore al 1.1.2017 e le prime rendicontazioni Paese per Paese fossero inoltrate nel 2018, i criteri ed i dati contenuti nelle rendicontazioni del 2017 sarebbero relativi al periodo fiscale 2016.

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimaniamo a Sua totale disposizione.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra) alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

residente:

Il Cancellière:

P.|Beltraminelli

G. Gjanella

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni, Residenza (dfe-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch;

<u>nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)</u>

Pubblicazione in internet

